



Cremona
COMUNE DI CREMONA

REGOLAMENTO
COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL
FONDO
PER LE FUNZIONI TECNICHE E
L'INNOVAZIONE

di cui all'art. 45 del decreto legislativo
31 marzo 2023 n. 36

Giunta Comunale n. 236 del 23/12/2014	Adozione del nuovo Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione.
Giunta Comunale n. 173 dell'8/08/2018	Adozione del nuovo Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione, di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Giunta Comunale n. _____	Regolamento Costituzione e ripartizione del Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione di all'art. 45 del D.lgs 36/2023.



Indice

Capo I - Principi Generali	3
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	3
ART. 2 - DESTINAZIONE DEL FONDO	3
ART. 3 - DESTINATARI	3
ART. 4 - PRINCIPI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO.....	4
ART. 4BIS - LIMITE SOGGETTIVO ALL'INCENTIVO	5
ART. 5 - MODULAZIONE DEL FONDO (ABROGATO)	5
ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO.....	5
ART. 7 - SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
ART. 8 - CENTRALI DI COMMITTENZA	5
ART. 8 - QUOTA DEL 20 PER CENTOCENTRALI DI COMMITTENZA	5
Capo II - Fondo per lavori	6
ART. 9 - PRESUPPOSTO PER L' ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO (ABROGATO).....	6
ART. 10 - GRADUAZIONE DEL FONDO	6
ART. 11 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI.....	6
ART. 12 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO	7
Capo III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture	8
ART. 13 - PRESUPPOSTO PER L' ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO (ABROGATO).....	8
ART. 14 - GRADUAZIONE DEL FONDO	8
ART. 14BIS - COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO .	9
ART. 15 - DISCIPLINA DELLE MODIFICHE AI CONTRATTI	9
ART. 16 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO (ABROGATO)	9
Capo III - norme comuni	10
ART. 17 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA “MISTA”	10
ART. 18 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO	10
ART. 19 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE	10
ART. 20 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE	11
ART. 21 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO.....	11
Capo V - Fondo per l'innovazione	12
ART. 22 - PERCENTUALE DESTINATA AL FONDO PER L'INNOVAZIONE	12
ART. 23 - UTILIZZO DEL FONDO	12
Capo VI - Disposizioni transitorie e finali	12
ART. 24 - DISCIPLINA TRANSITORIA	12



Capo I - Principi Generali

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento individua i criteri e le modalità per la costituzione e la ripartizione del fondo per le funzioni tecniche previsto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 (d'ora in avanti "Codice").

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le funzioni tecniche inerenti gli appalti pubblici di lavori; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

3. *abrogato*

ART. 2 -DESTINAZIONE DEL FONDO

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

2. Gli incentivi di cui al primo comma, in particolare, sono destinati:

a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche e ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;

b) alle finalità di cui al successivo art. 8bis, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

ART. 3 DESTINATARI

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 2, lett. a), relativa a ciascuna procedura, ai sensi di quanto indicato nell'allegato I.10 al Codice, è destinata ad incentivare l'attività dei dipendenti dell'ente, che svolgono le seguenti attività tecniche:

- a) responsabile unico del progetto - RUP;
- b) soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- c) collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione amministrative e tecnico-amministrativa dell'intervento;
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) responsabile di procedimento per la fase di affidamento;
- h) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- i) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- j) predisposizione dei documenti di gara;
- k) direzione dei lavori;
- l) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- m) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;



- n) direzione dell'esecuzione;
- o) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico;
- t) i collaboratori dei suddetti soggetti.

2. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

3. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente competente, la struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

4. Durante la fase di esecuzione il dirigente potrà apportare modifiche alla struttura tecnica e amministrativa di ciascun lavoro, servizio, fornitura dando conto delle esigenze sopraggiunte.

5. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

6. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

7. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

8. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

9. È escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale; restano ferme eventuali disposizioni legislative speciali, che consentano la liquidazione a tali figure, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia di appalti finanziati con risorse PNRR.

10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 4 - PRINCIPI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno della struttura tecnica deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti in ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.



ART. 4bis – LIMITE SOGGETTIVO DELL'INCENTIVO

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8bis.

ART. 5 MODULAZIONE DEL FONDO

Abrogato

ART. 6 - ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DI COSTITUZIONE DEL FONDO

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 50.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56 (Appalti esclusi nei settori ordinari).
 - e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

ART. 7 - SUDDIVISIONE IN LOTTI

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale", ovvero "prestazionale" o quantitativo, ai sensi dell'art. 58 del Codice.

ART. 8 - CENTRALI DI COMMITTENZA

1. Al personale al quale è affidata l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando può essere riconosciuta, per i compiti svolti nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi, forniture per conto di altri enti, la quota parte dell'incentivo prevista dal regolamento adottato dall'ente terzo, comunque non superiore ad un quarto delle risorse finanziarie destinate al fondo per quel lavoro, servizio, fornitura.

ART. 8bis– QUOTA DEL 20 PER CENTO

1. La quota di cui all'art. 2, c. 2, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4bis;

- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 21, co.2;

- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Capo II - Fondo per lavori

ART. 9 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

Abrogato

ART. 10 - GRADUAZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori definiti all'art. 1, comma 2, viene fatto riferimento all'importo a base di gara.

2. La percentuale massima stabilita dal Codice è graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare sommando il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo posto a base di gara, al netto delle imposte, per le relative aliquote sottoelencate:

- | | |
|--|------|
| - fino alla soglia comunitaria | 2,0% |
| - per la parte eccedente la soglia comunitaria | 1,5% |

ART. 11 - DISCIPLINA DELLE VARIANTI

1. Le modifiche ai contratti e le varianti in corso d'opera conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica o la variante.

2. *abrogato*

ART. 12 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO EROGABILE AL PERSONALE

1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente del Settore preposto, secondo le percentuali di massima indicate nella tabella sottostante, e in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e natura delle attività svolte.

<i>Attività</i>	<i>Percentuale</i>
Programmazione della spesa per investimenti	3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4%
Predisposizione degli atti e gestione delle procedure di gara	3%
Esecuzione del contratto – Direzione Lavori	13%
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi funzionali	4%
Responsabile unico del progetto	20%
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento e collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione amministrativa della fase	5%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	8%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7%
Redazione del progetto esecutivo	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	6%
Collaudo statico	2%
totale	100,0%

2. Limitatamente agli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR ed a partire dal 01/01/2023 e fino al 31/12/2026, ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività di cui al comma 1, come segue:

<i>Attività Interventi PNRR</i>	<i>Percentuale</i>	
	<i>Se Dirigente non è RUP</i>	<i>Se Dirigente è anche RUP</i>
Dirigente Responsabile ***	4,0%	(2%)
Programmazione della spesa per investimenti	2,0%	(4%)
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4,0%	(5%)
Predisposizione degli atti e gestione delle procedure di gara	3,0%	(5%)
Esecuzione del contratto – Direzione Lavori	15,0%	(10%)
Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudi funzionali	4,0%	(4%)



<i>Attività Interventi PNRR</i>	<i>Percentuale</i>	
Responsabile unico del progetto ***	18,0%	(9%)
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	14,0%	(18%)
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2,0%	(3%)
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5,0%	(6%)
Redazione del progetto esecutivo	10,0%	(11%)
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	4,0%	(5%)
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	5,0%	(6%)
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	8,0%	(10%)
Collaudo statico	2,0%	(2%)
Totale	100,0%	100,0%
*** qualora il Dirigente responsabile svolga anche la funzione del RUP, si procederà alla sommatoria delle relative % con applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 50%. La rimanente quota sarà quindi ripartita sulle altre figure, secondo le percentuali indicate in parentesi.		

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

Capo III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

ART. 13 - PRESUPPOSTO PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCENTIVO

Abrogato

ART. 14 - GRADUAZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della graduazione del fondo per servizi e forniture viene fatto riferimento all'importo a base di gara.

2. La percentuale massima stabilita dal Codice è graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture sommando il risultato della moltiplicazione di ogni scaglione d'importo posto a base di gara, al netto delle imposte, per le relative aliquote sottoelencate:

- fino ad € 140.000,00 2,0%
- per la parte eccedente € 140.000,00 fino alla soglia comunitaria 1,5%
- per la parte eccedente la soglia comunitaria 1,0%

3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.



ART. 14 bis – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto	20%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15%
Redazione del progetto (livello unico)	18%
Responsabile di procedimento per la fase di affidamento e collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione amministrativa della fase	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%
Predisposizione degli atti di e gestione delle procedure di gara	5%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	10%
Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione/Verifica di conformità	5%
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

ART. 15 - DISCIPLINA DELLE MODIFICHE AI CONTRATTI

1. Le modifiche ai contratti conformi all'art.120 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino servizi e forniture aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle modifiche o varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 120 del Codice.

ART. 16 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO NELLE FASI

Abrogato

Capo IV - Norme comuni

ART. 17 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE IN FORMA “MISTA”

1. In caso di attività svolte da personale sia interno sia esterno all’ente, le quote parti dell’incentivo corrispondenti alle prestazioni affidate a soggetti esterni all’organico dell’Amministrazione incrementano la quota del fondo di cui al Capo V del presente regolamento, destinata all’innovazione.

ART. 18 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’art. 45 del Codice.

ART. 19 - RIDUZIONE DELL’INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Qualora durante le procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora in fase di esecuzione si verificano dei ritardi, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall’articolo 120, comma 1, del Codice, al responsabile unico del procedimento ed al personale al quale è affidata l’attività di verifica preventiva del progetto sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali indicate nella tabella seguente.

3. Qualora in fase di esecuzione non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico a causa di errori imputabili al direttore dei lavori o dell’esecuzione, ai suoi collaboratori e al collaudatore, al responsabile unico del procedimento, al direttore dei lavori o dell’esecuzione e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali indicate nella tabella seguente.

4. In caso di incremento dei tempi di esecuzione previsti, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 4, la quota di incentivo spettante al personale responsabile del ritardo sarà decurtata delle percentuali indicate nella tabella seguente.

5. Non costituiscono mai motivo di decurtazione dell’incentivo:

- sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse o ad eventi estranei alla volontà del personale interno di cui all’art. 121, commi 1, 2, 6 del Codice.
- ritardi imputabili esclusivamente all’esecutore, che comportino l’applicazione delle penali previste dal contratto

<i>Tipologia dell’incremento</i>	<i>Misura dell’incremento</i>	<i>Riduzione dell’incentivo</i>
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell’importo contrattuale	20%
	Oltre il 20% e fino al 40%	40%
	Oltre il 40% dell’importo contrattuale	60%
Tempi di esecuzione	Entro 1/5 del tempo contrattuale	10%
	Maggiore di 1/5 ma inferiore a 2/5	20%
	Superiore a 2/5 del tempo contrattuale	30%

ART. 20 - PRINCIPI IN MATERIA DI VALUTAZIONE

1. L'incentivo è attribuito ad ogni gruppo o soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
4. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
5. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

ART. 21 - LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

1. Ferma restando l'adozione a monte del provvedimento con il quale il competente dirigente individua il gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 3, al termine di ciascun esercizio, i dirigenti dei Settori coinvolti provvedono alla ricognizione della quota parte delle somme relative ai lavori, servizi, forniture posti in appalto, in corso o terminati nel periodo di riferimento, destinate alla costituzione del fondo per l'anno solare appena concluso.
2. Il dirigente del Settore preposto provvede poi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, alla liquidazione dell'80% del fondo fra i dipendenti che ne hanno diritto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti, predisponendo la determinazione dirigenziale per l'impegno della spesa complessiva e la liquidazione dei singoli importi.
3. Partendo dal provvedimento adottato a monte come richiamato al precedente comma 1, ai fini della liquidazione il dirigente predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. Per le opere o lavori, servizi, forniture di durata pluriennale, la liquidazione avviene in ragione della quota parte delle attività di cui ai precedenti artt. 12 e 14bis svolte nell'anno di riferimento.
5. Qualora gli incentivi da liquidare al singolo dipendente eccedano il limite di cui all'art. 4bis, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e incrementano la quota del fondo di cui al Capo V del presente regolamento, destinata all'innovazione.



Capo V - Fondo per l'innovazione

ART. 22 - PERCENTUALE DESTINATA AL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo I, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, va ad incrementare un apposito capitolo di spesa destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie.
2. Incrementano il fondo per l'innovazione anche le quote non corrisposte del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui al Capo IV del presente regolamento.

ART. 23 - UTILIZZO DEL FONDO

1. Le risorse del fondo sono destinate a progetti di innovazione per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse è in ogni caso utilizzata, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente,
 - a) per attività di formazione finalizzata ad incrementare le competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi,
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche,
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
3. Le risorse di cui al presente capo saranno prioritariamente destinate alle esigenze formative e di innovazione dei Settori responsabili delle opere o lavori, servizi, forniture che alimentano il fondo.

Capo VI - Disposizioni transitorie e finali

ART. 24 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1. Le norme del presente regolamento non si applicano alle opere o lavori approvati e finanziati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i quali continua ad applicarsi il regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 dell'8 agosto 2018.
2. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.